



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 115

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Rocco

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
RIPRODUTTIVA E PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 agosto 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE RIPRODUTTIVA E PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ

R e l a z i o n e:

la presente proposta di legge è volta ad introdurre nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni orientate a sostenere la tutela della genitorialità. L'intervento, in particolare, intende promuovere la salvaguardia della salute riproduttiva mediante la diagnosi precoce e la prevenzione dell'infertilità maschile e femminile. La proposta si inquadra nell'esercizio delle competenze regionali in materia di tutela della salute ma anche di politiche sociali, includendo anche interventi volti a rimuovere le barriere economiche che precludono l'accesso alla crioconservazione ovocitaria su base volontaria, pratica preventiva utile a fornire una possibile risposta al fisiologico declino della riserva ovarica e della fertilità femminile connesso all'età, anche in assenza di patologie.

Il testo si compone di tredici articoli.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, incardinando l'intervento nello Statuto del Veneto che, all'articolo 6, comma 1, lettera n), richiama l'ispirazione dell'ordinamento legislativo regionale "alla tutela e protezione della maternità". La disposizione qualifica l'erogazione di risorse finalizzate all'accesso volontario a procedure di crioconservazione di gameti femminili non come prestazione sanitaria, bensì quale misura perequativa e di welfare in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, comma secondo, della Costituzione, ponendola al riparo da rilievi inerenti alla distrazione di risorse destinate derivate dal Fondo sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni non pertinenti.

L'articolo 2 introduce le definizioni normative essenziali per la corretta interpretazione della legge, perimetrando la platea alle donne di età compresa tra i venticinque e i trentacinque anni non compiuti, fascia individuata secondo criteri di appropriatezza clinica e rispondente ad una allocazione efficiente delle risorse pubbliche, e separando nettamente la procedura su base volontaria dalle prestazioni già coperte dal Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 disciplina l'erogazione del contributo, fissando un tetto massimo di 3.000 euro a copertura delle spese procedurali, introducendo in via espressa talune specifiche esclusioni volte anche a garantire la legittimità costituzionale della norma e a evitare ingerenze nei tetti di spesa della farmaceutica pubblica.

L'articolo 4 reca le disposizioni in merito ai requisiti di accesso. L'individuazione di un tetto ISEE (indicatore della situazione economica equivalente di 30.000 euro è conforme alla ratio della norma, volta al superamento di barriere all'accesso alla prestazione di tipo economico e sociale. È introdotto per motivi di monitorabilità nel tempo del fabbisogno su scala regionale, un criterio di mera residenza anagrafica non aggravato da requisiti di residenza storica o prolungata, sovente motivo di censura costituzionale.

L'articolo 5 introduce i criteri di priorità per l'erogazione, ancorandola in via prioritaria al valore ISEE più basso. Si garantisce, inoltre, il rigoroso rispetto dell'invarianza finanziaria, limitando la concessione dei benefici all'effettiva capienza dello stanziamento massimo di bilancio.

L'articolo 6 istituisce le misure di prevenzione dell'infertilità. È prevista l'erogazione di un check-up clinico diagnostico gratuito per i neo-maggiorescenti, qualificato come livello superiore di assistenza (extra-LEA) e dunque finanziato, nei limiti dello stanziamento autorizzato, con risorse autonome regionali.

L'articolo 7 promuove il supporto della Rete territoriale sanitaria per la presa in carico delle patologie riproduttive e dell'infertilità secondaria.

L'articolo 8 promuove campagne di informazione e sensibilizzazione, in sinergia con le aziende ULSS, il Terzo settore, gli atenei veneti e gli uffici scolastici territorialmente competenti, per diffondere la consapevolezza sui rischi del declino riproduttivo, rientrando nelle ordinarie prerogative regionali di prevenzione e di educazione alla salute.

Gli articoli 9 e 10 istituiscono l'obbligo di rendicontazione periodica alla commissione consiliare competente e introducono la clausola relativa al trattamento dei dati personali, rinviando alla disciplina statale ed europea a tutela dei dati sensibili che potranno essere oggetto di trattamento in ragione dell'oggetto della legge.

L'articolo 11 riporta le disposizioni transitorie e attuative, demandando a due provvedimenti della Giunta regionale la regolamentazione tecnico-operativa.

L'articolo 12 individua la norma finanziaria, allocando 1.500.000 di euro annui, di cui 600.000 euro destinati ai contributi per la crioconservazione di ovociti, per una platea stimata di circa duecento beneficiarie (dato sensibilmente superiore alle altre regioni italiane che hanno già introdotto norme di settore), 800.000 euro per l'erogazione degli screening diagnostici e 100.000 euro per le campagne informative.

L'imputazione contabile dei contributi e di quota parte delle campagne alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" e la copertura finanziaria indicata rispondono alla necessità tecnica di non attingere per il finanziamento delle misure de quibus a risorse derivate dal Fondo sanitario nazionale. Gli oneri inerenti agli screening medici e alla promozione sanitaria rientrano invece organicamente nella Missione 13 "Tutela della salute", in quanto prestazioni sanitarie ulteriori extra-LEA, consentite nei limiti di cui alle sentenze della Corte costituzionale 22 maggio 2013, n. 104 e 9 febbraio 2021, n. 36 che in questa sede trovano recepimento.

L'articolo 13 disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE RIPRODUTTIVA E PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ

Art. 1 - Obiettivi.

1. La Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto del Veneto, promuove la tutela della salute riproduttiva attraverso il potenziamento delle attività di informazione, prevenzione, screening andrologico e ginecologico e diagnosi precoce dell'infertilità.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche sociali, rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la genitorialità anche mediante l'erogazione di contributi economici a scopo perequativo finalizzati all'accesso volontario a procedure di crioconservazione di gameti femminili (ovociti).

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) “beneficiaria” o “interessata”: persona di sesso femminile di età compresa tra i venticinque e i trentacinque anni non compiuti;
- b) “preservazione della fertilità femminile su base volontaria”: la procedura medica di crioconservazione degli ovociti richiesta su base volontaria a scopo precauzionale da soggetti che non presentano patologie oncologiche o indicazioni mediche tali da garantire l'accesso gratuito alla prestazione tramite i livelli essenziali di assistenza (LEA);
- c) “centro PMA” (procreazione medicalmente assistita): struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata all'applicazione delle tecniche di PMA e regolarmente iscritta nel Registro nazionale PMA istituito presso l'Istituto superiore di sanità;
- d) “ISEE”: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- e) “Rete regionale PMA”: la rete per la PMA della Regione del Veneto, articolata secondo il modello organizzativo clinico “Hub and Spoke” di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2022, n. 839 “Procreazione medicalmente assistita (PMA): istituzione della Rete regionale e ulteriori determinazioni”;
- f) “infertilità maschile e femminile”: l'assenza di concepimento dopo dodici mesi di rapporti sessuali non protetti, derivante da cause congenite, patologiche, infettive, ambientali, da esposizione a inquinanti, da stili di vita scorretti o correlate alla senescenza riproduttiva;
- g) “screening andrologico e ginecologico”: l'insieme degli esami clinici e strumentali di primo e secondo livello volti alla valutazione del potenziale riproduttivo e alla diagnosi precoce di alterazioni anatomo-funzionali dell'apparato genitale.

Art. 3 - Contributo regionale per l'attivazione di procedure di preservazione della fertilità femminile su base volontaria.

1. È istituito un contributo economico regionale finalizzato al rimborso delle spese connesse alla procedura di crioconservazione degli ovociti attivata per motivi di preservazione della fertilità femminile su base volontaria, eseguita presso i centri PMA situati sul territorio nazionale.

2. Il contributo, erogabile una sola volta per ciascuna beneficiaria su istanza della stessa, copre le spese effettivamente sostenute e documentate fino a un importo massimo di euro 3.000,00.

3. Dal rimborso di cui al comma 2 sono espressamente escluse:

- a) le spese per l'acquisto di farmaci induttori dell'ovulazione e funzionali alla terapia di stimolazione ovarica;
- b) le spese sostenute per esami clinici e diagnostici preliminari effettuati al di fuori del centro PMA prescelto;
- c) le spese di mantenimento e conservazione degli ovociti (canoni di crioconservazione) successive ai primi dodici mesi dalla procedura;
- d) le spese di vitto, alloggio e trasporto.

Art. 4 - Requisiti delle beneficiarie.

1. L'accesso al contributo di cui all'articolo 3 è riconosciuto alle interessate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica in un comune della Regione del Veneto;
- b) appartenenza a un nucleo familiare con un'attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a euro 30.000,00.

2. L'accesso è subordinato all'idoneità clinica al trattamento, certificata dal centro PMA incaricato dell'esecuzione della prestazione.

Art. 5 - Erogazione del contributo e criteri di priorità.

1. Il contributo di cui all'articolo 3 è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente stanziata a bilancio.

2. Qualora il fabbisogno derivante dalle istanze ammissibili superi lo stanziamento previsto, il contributo è riconosciuto seguendo una graduatoria formulata sulla base del valore ISEE più basso. In caso di parità di ISEE, ha priorità la richiedente con età anagrafica maggiore, e, in via residuale, è adottato il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 6 - Misure di prevenzione dell'infertilità.

1. Le aziende ULSS, anche operando mediante la Rete clinica regionale dedicata alla tutela delle donne affette da endometriosi, istituita dalla legge regionale 29 luglio 2025, n. 14 "Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e istituzione del Tavolo tecnico regionale", assicurano percorsi di screening orientati alla diagnosi tempestiva delle patologie a carico dell'apparato riproduttivo maschile e femminile in età fertile, favorendo l'accesso ad esami diagnostici strumentali e di laboratorio di primo livello.

2. È istituita l'erogazione di un check-up clinico diagnostico non soggetto alla corresponsione di quote di compartecipazione alla spesa, riservato a tutti i soggetti di sesso maschile e femminile residenti nel Veneto al compimento della maggiore età e volto alla rimozione tempestiva di eventuali cause di infertilità di

natura clinica. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, tale prestazione è erogata nel limite massimo dello stanziamento autorizzato di cui all'articolo 12, comma 2.

3. La Regione promuove il coinvolgimento della medicina del lavoro al fine di prevenire e monitorare i rischi per la fertilità maschile e femminile derivanti dall'esposizione professionale a sostanze gonadotossiche e inquinanti ambientali.

4. Le prestazioni di cui al presente articolo costituiscono un livello ulteriore di assistenza (extra-LEA) e sono finanziate integralmente con risorse autonome regionali, senza alcun onere a carico del Fondo sanitario nazionale.

Art. 7 - Supporto della Rete territoriale sanitaria in caso di infertilità.

1. Al fine di garantire la presa in carico delle patologie riproduttive, la Regione promuove e valorizza le funzioni degli "ambulatori di prossimità" (centri spoke) istituiti nell'ambito della Rete regionale PMA.

2. La Rete regionale PMA e le aziende ULSS garantiscono altresì la presa in carico diagnostica tempestiva delle coppie che affrontano situazioni di infertilità secondaria.

Art. 8 - Campagne di informazione e di educazione alla fertilità.

1. La Giunta regionale:

a) promuove la conoscenza dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3 e degli screening di cui all'articolo 6 mediante campagne di informazione su tutto il territorio della Regione;

b) cura, anche mediante le aziende ULSS territorialmente competenti, gli enti del Terzo settore e le associazioni di promozione sociale regolarmente iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, la realizzazione di campagne volte a sensibilizzare in ordine ai rischi legati al declino della riserva ovarica e della fertilità femminile connesso all'età, alle cause di infertilità maschile e femminile di natura clinica, ambientale (con specifica attenzione all'impatto degli interferenti endocrini) o legata agli stili di vita e all'importanza della diagnosi precoce con finalità preventiva;

c) garantisce l'inclusione e l'accessibilità universale delle informazioni e dei servizi relativi alla salute riproduttiva anche alle persone con disabilità motoria, sensoriale o intellettuale;

d) incentiva la predisposizione di servizi di supporto psicologico, accessibili a livello territoriale, dedicati a coloro che affrontano difficoltà nel percorso verso la genitorialità, inclusa l'infertilità secondaria, o che intraprendono percorsi di preservazione della fertilità.

2. Al fine di consentire la realizzazione di incontri formativi, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sottoscrivere intese e accordi, anche multilaterali, con gli atenei del Veneto e con le competenti articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 9 - Rendicontazione dell'attività svolta.

1. La Giunta regionale riferisce con cadenza biennale alla commissione consiliare competente in ordine allo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

a) al numero di istanze di cui all'articolo 3 pervenute annualmente;

b) alle risorse erogate e al numero di contributi concessi ai sensi dell'articolo 3;

- c) al numero di screening preventivi erogati ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, e all'impatto clinico delle misure;
- d) alle campagne di informazione e di educazione alla fertilità di cui all'articolo 8;
- e) all'adeguatezza delle risorse stanziare;
- f) alle eventuali criticità emerse nell'attuazione della presente legge.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali.

1. Il trattamento dei dati personali connesso all'attuazione della presente legge è svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

2. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, sono stabiliti i tipi di dati trattati e le misure di sicurezza tecniche e organizzative a tutela della privacy delle beneficiarie, con particolare riferimento ai dati relativi alla salute e alla interazione con il fascicolo sanitario elettronico.

Art. 11 - Disposizioni transitorie e attuative.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2027, il contributo di cui all'articolo 3 è erogato in favore delle istanze pervenute a decorrere dal 1° gennaio 2027.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un apposito provvedimento volto a definire le modalità tecnico-operative e procedurali di erogazione del contributo di cui all'articolo 3, definendo contestualmente:

- a) le modalità e i termini temporali per la presentazione delle domande e per la successiva formazione delle graduatorie;
- b) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute mediante documentazione contabile tracciabile.
- c) il soggetto eventualmente delegato alla gestione amministrativa delle istanze e all'erogazione materiale dei rimborsi.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un apposito provvedimento volto all'attuazione delle misure di cui all'articolo 6.

4. L'efficacia delle disposizioni della presente legge che comportano oneri a carico del bilancio regionale è subordinata alla previa adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e prevenire l'eventuale insorgenza di passività prive di copertura.

Art. 12 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, inerente ai contributi extra-sanitari di perequazione sociale per la crioconservazione volontaria, si fa fronte nel limite massimo di spesa di euro

600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, si fa fronte, nel limite massimo di spesa di euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, si fa fronte, nel limite massimo di spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 secondo la seguente ripartizione:

a) per un importo pari a euro 50.000,00, a valere sulle risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti”, in relazione agli interventi di cui all'articolo 8 connessi all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3.

b) per un importo pari a euro 50.000,00, a valere sulle risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, in relazione agli interventi di cui all'articolo 8 aventi finalità diversa da quella richiamata alla lettera a) del presente comma.

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a complessivi euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Obiettivi.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Contributo regionale per l'attivazione di procedure di preservazione della fertilità femminile su base volontaria.	4
Art. 4 - Requisiti delle beneficiarie.....	4
Art. 5 - Erogazione del contributo e criteri di priorità.	4
Art. 6 - Misure di prevenzione dell'infertilità.....	4
Art. 7 - Supporto della Rete territoriale sanitaria in caso di infertilità.....	5
Art. 8 - Campagne di informazione e di educazione alla fertilità.....	5
Art. 9 - Rendicontazione dell'attività svolta.	5
Art. 10 - Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 11 - Disposizioni transitorie e attuative.....	6
Art. 12 - Norma finanziaria.....	6
Art. 13 - Entrata in vigore.....	7